

ESSENTIALE



21691/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RENATO RORDORI	- Primo Pres.te f.f. -
Dott. GIOVANNI AMOROSO	- Presidente Sezione -
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO	- Presidente Sezione -
Dott. PIETRO CURZIO	- Rel. Pres. Sezione -
Dott. ADELAIDE AMENDOLA	- Presidente Sezione -
Dott. ANNAMARIA AMBROSIO	- Presidente Sezione -
Dott. MARIA CRISTINA GLANCOLA	- Consigliere -
Dott. STEFANO PETITTI	- Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA	- Consigliere -

Oggetto

Violazione di jus
supervenienti e
giudicato, in
caso di sentenze
articolare in più
parti

Ud. 05/07/2016 - PU

R.G.N. 5937/2012

Aut. 21691
Rep.

C.O.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5937-2012 proposto da:

R.A.I. - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;

372
16

- ricorrente -

TOCCI ALESSANDRA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo STUDIO D'AMATI, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO D'AMATI, CLAUDIA COSTANTINI, NICOLETTA D'AMATI e GIOVANNI NICOLA D'AMATI, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

R.A.I. - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., elettivamente domiciliata e difesa come sopra;

- controricorrente all'incidentale -

avverso la sentenza non definitiva n. 7139/2009 depositata il 10/06/2010 e la definitiva n. 8586/2010 depositata il 28/02/2011, entrambe della Corte di Appello di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2016 dal Presidente Dott. PIETRO CURZIO;

uditi gli avvocati Maurizio SANTORI e Claudia COSTANTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Ragioni della decisione

1. Alessandra Maria Tocci convenne in giudizio la RAI dinanzi al Tribunale di Roma. Espose aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, nell'arco di tempo dal 22 settembre 1988 al 15 luglio 2000, con una serie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, a volte con la qualifica di programmatista regista, altre con quella di assistente ai programmi. Sostenne che tutti i contratti a tempo determinato erano stati stipulati in violazione dell'art. 1 della legge 230 del 1962 e chiese che venisse accertata la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a decorrere dal primo contratto (22 settembre 1988), con relativa reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno subito nel periodo pregresso; chiese inoltre che venisse accertato il suo diritto al trattamento economico e normativo di programmatista regista di III livello dal 4 gennaio 1995 e di II livello dal 4 gennaio 2000. La RAI si costituì eccependo la piena legittimità di ciascun contratto e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Il Tribunale dichiarò la nullità dei contratti stipulati dal 12 novembre 1997 in poi e la prosecuzione del rapporto dal 16 luglio 2000 con le mansioni di programmatista regista; condannò la RAI al pagamento delle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso. Tanto la convenuta che la ricorrente proposero appello.
3. La Corte d'appello di Roma, con una prima sentenza non definitiva, pubblicata il 16 giugno 2010, ha rigettato l'appello della RAI, mentre ha accolto in parte l'appello incidentale della lavoratrice dichiarando la nullità anche dei contratti stipulati dal 1988 in poi. Con una seconda sentenza, definitiva, in



accoglimento del relativo motivo di appello incidentale, respinti gli ulteriori motivi, ha dichiarato il diritto della Tocci al trattamento economico e normativo di programmista regista di III livello dal 4 gennaio 1995 e di II livello dal 4 gennaio 2000, condannando la società alla corresponsione delle relative differenze retributive da liquidarsi in altro giudizio.

4. La RAI ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, contro entrambe le sentenze. La ricorrente si è difesa con controricorso e ricorso incidentale condizionato costituito da un unico motivo. La RAI ha depositato controricorso nei confronti del ricorso incidentale ed entrambe le parti hanno depositato memorie per l'udienza dinanzi alla sezione lavoro.
5. Con ordinanza interlocutoria pubblicata il 27 luglio 2015 la sezione lavoro, ritenuto che la richiesta di applicazione da parte della RAI della norma dettata dall'art. 32 della legge 183 del 2010, emanata dopo la pubblicazione della sentenza di appello e prima della notifica del ricorso per cassazione, desse luogo ad una problematica sulla quale nella giurisprudenza di Cassazione si registra un duplice contrasto di orientamenti, ha rimesso la controversia al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite. Il primo presidente ha disposto l'assegnazione alle sezioni unite. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l'udienza.
6. Con il quinto motivo, la RAI chiede l'applicazione dell'art. 32, commi 5-7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha modificato la disciplina del risarcimento del danno in caso di contratto a termine illegittimo.
7. Tale norma è entrata in vigore il 24 novembre 2010, quindi dopo la sentenza di appello che ha deciso sul risarcimento del



danno e prima della richiesta di notifica del ricorso per cassazione.

8. Il principio guida in materia di efficacia della legge nel tempo è fissato dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, per il quale "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Il principio ammette deroghe. Nel caso specifico, il settimo comma dell'art. 32, l. n. 183 del 2010, prevede che "le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge". La seconda parte del comma aggiunge: "con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura civile".
9. La Corte di cassazione ha affermato che, in linea generale, tale norma vale anche per i giudizi di legittimità a causa della sua specifica formulazione, in quanto nel concetto di giudizi pendenti rientrano anche quelli in cui la pendenza deriva dalla proposizione o proponibilità del ricorso per cassazione (*ex plurimis*, Cass., 31 gennaio 2012, n. 1409) e persino quelli in cui la Cassazione si è pronunciata con rinvio al giudice di merito e quest'ultimo non ha ancora definito il giudizio (Cass., 2 marzo 2012, n. 3305 e 4 febbraio 2015, n. 1995). L'interpretazione è stata pienamente condivisa dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 303 del 2011, emessa a seguito di una ordinanza di rimessione della Corte di cassazione basata sul presupposto dell'applicabilità della norma sopravvenuta al giudizio di



legittimità. Al contrario, per completezza, va ricordato che la retroattività è stata esclusa con riferimento alle successive modifiche dell'art. 32 introdotte dal decreto legislativo n. 81 del 2015, che, in mancanza di un'analogia espressa deroga al principio generale, si applicano solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del provvedimento legislativo (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21069).

10. L'affermazione dell'applicabilità della normativa dettata dall'art. 32 l. 183 del 2010 anche ai giudizi pendenti in cassazione non risolve però tutti i problemi. Come ha rilevato l'ordinanza interlocutoria della sezione lavoro, sul tema si è determinato un duplice contrasto di orientamenti.
11. Il primo concerne il seguente dilemma. Secondo un orientamento è possibile richiedere direttamente, con uno specifico motivo di ricorso, l'applicazione della nuova disciplina retroattiva. Secondo altro orientamento ciò non sarebbe possibile in quanto la proposizione del ricorso per cassazione non è ammissibile per ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 360 c.p.c., che presuppongono necessariamente la denuncia di un vizio della sentenza di merito, vizio che non può consistere nella violazione di una legge che al momento della sentenza non era stata ancora emanata.
12. Il problema solo apparentemente attiene al tema della tipicità dei motivi di ricorso per cassazione. E' fuori discussione che il ricorso per cassazione sia a critica vincolata e che i motivi indicati dall'art. 360, primo comma, nn. 1-5, c.p.c. siano tassativi.
13. In realtà, la questione è tutta interna al concetto di violazione di norme di diritto e si risolve nel problema di stabilire se la



violazione di norme di diritto, cui fa riferimento il n. 3 dell'art. 360 c.p.c., concerne solo quelle vigenti al momento della decisione impugnata o invece anche norme emanate in seguito ma dotate dal legislatore di efficacia retroattiva.

14. Sul punto si sono contrapposte tesi che privilegiano la dimensione soggettiva del giudizio a tesi che privilegiano la dimensione oggettiva. Per le prime non può esservi errore del giudice di merito quando la sua sentenza contrasti con una norma che non esisteva al momento della decisione. Ma il problema non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia sbagliato, bensì di stabilire se la sentenza che egli ha emesso sia conforme o sia in contrasto con l'ordinamento giuridico. E la Corte di cassazione nello svolgere tale controllo non può non tener conto di sviluppi normativi con efficacia retroattiva, che pongano quella pronuncia in contrasto con la volontà espressa dal Legislatore (così come non può non tener conto delle conseguenze di interventi della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'Unione europea).
15. Autorevole dottrina, nel ricostruire i principi del diritto processuale, ritenne denunciabile (con ricorso per cassazione) anche la violazione di diritto 'nuovo' cioè di diritto divenuto applicabile dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (in quanto naturalmente i rapporti preesistenti vi siano soggetti), rilevando che "il giudice nel momento in cui pronunciava certamente non ebbe a violare la legge; ma ciò non ha importanza: per la cassazione non si richiede un errore imputabile al giudice, ma una sentenza attualmente e oggettivamente contraria alla legge".



16. L'affermazione è pienamente condivisibile: il giudizio della Corte di cassazione non è sull'operato del giudice, ma ha per oggetto la conformità o meno all'ordinamento giuridico della decisione adottata. La violazione di legge non richiede necessariamente un errore imputabile al giudice, ma è un dato oggettivo che sussiste tutte le volte in cui vi è contrasto tra il provvedimento giurisdizionale e una norma di diritto applicabile *ratione temporis* al rapporto dedotto in giudizio. Di conseguenza, la parte interessata è legittimata a proporre un ricorso per cassazione anche contro una sentenza che abbia correttamente applicato la legge all'epoca vigente, qualora sia sopravvenuta una nuova legge dotata di efficacia retroattiva.
17. Può porsi in dubbio la legittimità costituzionale della legge retroattiva che interviene su processi in corso modificandone l'esito, ma quando, come in questo caso, il giudice delle leggi si è pronunciato escludendo il dubbio (Corte cost. n. 303 del 2011 *cit.*, intervenuta, come si è visto, su questione sollevata dalla Corte di cassazione), la legge retroattiva costituisce il parametro del giudizio sulla violazione di legge ai sensi dell'artt. 360 n. 3, c.p.c., e può essere proposto ricorso per cassazione anche solo per denunciare la violazione della legge nuova.
18. La giurisprudenza della Corte, anche con riferimento all'applicazione dell'art. 32 della legge 183 del 2010, ha fatto un passo ulteriore, affermando che la nuova legge retroattiva deve essere applicata dalla Corte nei processi in corso anche qualora sia intervenuta dopo la notifica del ricorso per cassazione e quindi senza che il ricorrente abbia potuto formulare uno specifico motivo di ricorso, in quanto anche la Corte di cassazione deve applicare il principio *iura novit curia*. (In linea

generale, cfr. Cass., 8 maggio 2006, n. 10547, nonché, con specifico riferimento alla normativa sul contratto a tempo determinato, *ex plurimis*, Cass., 31 gennaio 2012, n. 1409). Sarebbe allora poco coerente ricostruire il sistema nel senso che la nuova legge retroattiva debba essere applicata anche in presenza di ricorsi privi di motivi specifici sul punto in quanto anteriori alla sua entrata in vigore, mentre debbano essere dichiarati inammissibili ricorsi che tale violazione abbiano denunciato con uno specifico motivo.

19. Più complessa è la soluzione del secondo punto di contrasto prospettato nell'ordinanza della sezione lavoro, attinente al rapporto tra legge retroattiva e giudicato. La riflessione concerne i limiti che la legge retroattiva sopravvenuta incontra a causa del giudicato.

20. Cass., 17 marzo 2014, n. 6101 ha affermato che l'applicabilità della nuova legge retroattiva ai giudizi in corso, eventualmente anche d'ufficio, trova un limite nel giudicato interno sul capo della sentenza relativo al risarcimento del danno, che deve ritenersi formato qualora sul punto la sentenza di primo grado non sia stata oggetto di motivo di appello. Ha pertanto ritenuto inapplicabile la nuova norma dettata dall'art. 32 della legge 183 del 2010 a causa del giudicato sul capo della domanda relativa al risarcimento del danno. In senso conforme si sono espresse Cass., 5 gennaio 2015, n. 2 e Cass., 13 gennaio 2015, n. 359.

21. Cass., 28 marzo 2012, n. 5001, al contrario, in un caso del tutto sovrapponibile, ha escluso che si sia formato il giudicato interno perché, pur in assenza di una impugnazione in appello della statuizioni della sentenza di primo grado sulle conseguenze risarcitorie, l'eventuale accoglimento degli altri motivi di



gravame, quali risultanti dalla sentenza impugnata, avrebbe comportato la caducazione anche di tali statuizioni. In senso conforme si espressa Cass., 8 gennaio 2015, n. 85.

22. È questo secondo l'orientamento che deve essere condiviso.
23. Prima di approfondire il tema processuale è opportuno ricostruire i profili lavoristici della materia.
24. Nella controversie in materia di contratti a tempo determinato, qualora il ricorso con il quale il lavoratore sostiene l'illegittimità della apposizione del termine sia accolto, la relativa decisione, per giurisprudenza consolidata, si articola in tre capi collegati tra loro: 1) viene dichiarata l'illegittimità della clausola che ha apposto il termine, 2) viene disposta la riammissione in servizio del lavoratore con efficacia immediata dall'epoca della sentenza, 3) viene definito il risarcimento del danno.
25. Su quest'ultimo punto la disciplina è cambiata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 32 della legge 183 del 2010. Prima il risarcimento del danno veniva determinato in misura pari alle retribuzioni dal momento della messa a disposizione delle energie lavorative al momento della sentenza. A seguito, invece, dell'art. 32, comma 5, legge 183/2010, al lavoratore, per il periodo che precede la sentenza, spetta "un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604".
26. Il problema su cui si è delineato il contrasto concerne situazioni che hanno avuto il seguente sviluppo processuale: in primo grado il Tribunale ha accolto il ricorso pronunciandosi su tutti e tre i capi, compreso il terzo, deciso nel senso previsto dalla



disciplina precedente all'introduzione dell'art. 32. L'appello è stato proposto sempre in vigore di quel quadro normativo: l'appellante ha quindi censurato la decisione in ordine ai primi due capi della decisione, ma sul terzo capo non ha posto un problema concernente l'art. 32 all'epoca inesistente e quindi o ha omesso qualsiasi censura o ha formulato censure di diverso contenuto, ad esempio sulla decorrenza della messa a disposizione delle energie lavorative o sull'*aliunde perceptum*.

27. La nuova normativa sul risarcimento del danno è intervenuta dopo la sentenza di appello. Come si è visto è ammissibile un motivo di ricorso basato sulla norma sopravvenuta ed è addirittura possibile che la Cassazione applichi tale norma qualora al momento del ricorso essa non era ancora entrata in vigore.

28. Qui le strade si dividono, perché un orientamento sostiene che sul capo relativo al risarcimento del danno si è formato il giudicato sin dalla sentenza di primo grado qualora l'appellante non abbia formulato un motivo di appello su quel capo, mentre altro orientamento sostiene che l'appello contro il capo della decisione con il quale si nega la illegittimità del termine inibisce il passaggio in giudicato anche del capo, connesso, sul risarcimento.

29. Più analiticamente, il primo orientamento sostiene che deve essere esaminato l'atto di appello per verificare se, pur non essendo stato formulato un motivo con il quale si chiede l'applicazione dell'art. 32 (all'epoca non ancora emanato), tuttavia il capo relativo al risarcimento sia stato comunque impugnato per altri motivi, mantenendo così fluida anche la questione risarcimento. L'altro orientamento sostiene che tale



fluidità si determina comunque a causa dell'impugnazione del capo relativo alla illegittimità del termine, perché l'eventuale accoglimento dei motivi volti a negare l'illegittimità del termine avrebbe determinato il venir meno della parte della decisione sul risarcimento del danno.

30. Questa seconda soluzione è preferibile, per varie ragioni.
31. Una premessa fondamentale è costituita dal fatto che ci si trova in presenza di capi della domanda strettamente connessi, nel senso che vi è un capo, principale, dal cui accoglimento deriva la sorte degli altri capi, da esso dipendenti. Se il capo della domanda sull'illegittimità del termine viene accolto si può passare a discutere della riammissione in servizio e del risarcimento del danno, se quel capo viene rigettato gli altri vengono a loro volta rigettati come conseguenza logica e necessaria.
32. Il codice di procedura civile, nella parte dedicata alle impugnazioni in generale, dopo aver affermato che si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad impugnazioni ed in particolare a ricorso per cassazione, considera, in alcune disposizioni, l'ipotesi di sentenze articolate in più parti.
33. Lo fa nella norma sull'acquiescenza parziale, affermando che "l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata" (art. 329, secondo comma). Tale previsione però presuppone che le parti della sentenza non siano collegate da un nesso per il quale l'impugnazione della parte principale se accolta comporta l'automatico e necessario venir meno di altre parti. In dottrina si sottolinea giustamente che il principio enunciato dall'art. 329, secondo comma, può



valere solo per i capi che siano autonomi e indipendenti dal quello impugnato. La giurisprudenza della Corte è nello stesso senso: cfr., *ex plurimis*, Cass., 23 ottobre 1998, n. 10550, 2 maggio 1967, n. 810, 9 aprile 1996, n. 3271, 18 ottobre 2005, n. 20143, 30 ottobre 2007, n. 22863, sez. un., 22 novembre 1994, n. 9872.

34. Tornando al caso in esame, l'impugnazione della parte della sentenza che ha affermato l'illegittimità del termine esprime la volontà di caducare anche la parte, strettamente collegata da un nesso causale, sul risarcimento del danno derivante dall'illegittimità. Il ricorrente esprime la volontà di non acquietarsi all'intera decisione di cui mira a scardinare la parte principale con i suoi corollari. Non vale invece l'inverso: qualora l'impugnazione sia volta solo contro uno dei corollari, deve ritenersi che vi sia acquiescenza sulla parte principale.
35. Altra norma che considera le sentenze articolate in più parti è l'art. 336, che si occupa degli effetti della riforma o cassazione della sentenza impugnata. Questa previsione considera specificamente il caso in cui la sentenza consti di una parte principale e di una parte dipendente, e dispone che "la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata o cassata".
36. Quindi, il legislatore ratifica che, qualora due o più parti di una sentenza siano collegate da un nesso di dipendenza, l'accoglimento dell'impugnazione mirata sulla parte principale comporta la caducazione anche della parte dipendente. È una norma che dà riconoscimento giuridico ad un criterio logico: se cade la parte principale di una decisione, cadono anche le parti



conseguenziali, quelle parti che venendo meno il fondamento non potrebbero reggersi da sole.

37. Nel caso in esame, l'eventuale accoglimento dell'appello contro la parte della sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del termine avrebbe comportato l'automatico venir meno anche della parte sul risarcimento del danno.

38. Nella prospettiva di chi propone l'impugnazione questo collegamento logico, riconosciuto e valorizzato dal legislatore, conferma che l'appello contro la parte della sentenza sull'illegittimità del termine esprime la volontà di chiedere al giudice anche la caducazione della parte dipendente della sentenza, cioè una chiara manifestazione di volontà contraria ad ogni acquiescenza alla parte principale della sentenza ed alle parti da essa dipendenti. Ma comporta anche l'effetto di mantenere fluida la questione, sino a che la decisione sull'impugnazione rimarrà *sub iudice*, impedendo che si formi il giudicato sulla sentenza, tanto con riferimento alla parte principale, che alla parte dipendente.

39. Il giudicato si forma quando una sentenza non è più impugnabile (art. 324 c.p.c). Se l'impugnazione di una parte della sentenza mira a determinare l'annullamento della parte principale e, conseguentemente ed ineluttabilmente, delle parti dipendenti da essa, tale impugnazione impedisce il passaggio in giudicato anche delle parti dipendenti della sentenza, ed anche qualora queste parti non siano state oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione.

40. Ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso in esame, in sede di appello la Corte ha riformato il capo della decisione sulla illegittimità del termine spostando la declaratoria di nullità al



primo contratto della serie, che invece il Tribunale aveva ritenuto legittimo. La modifica in appello della parte principale della decisione, può comportare conseguenze sulla parte relativa al connesso risarcimento dei danni, il che accentua la condizione di dipendenza e quindi l'inidoneità di questa parte della decisione a passare in giudicato sino a ch  non si consolidi la pronuncia sulla parte principale.

41. N  pu  ritenersi che le parti dipendenti della sentenza, sebbene rimaste fluide e non cristallizzate nel giudicato, siano comunque divenute intangibili a causa della maturazione di preclusioni e decadenze processuali. Nel sistema non vi   una disposizione che imponga l'impugnazione autonoma anche delle parti della sentenza esposte alla necessaria caducazione in caso di accoglimento della parte principale, e tanto meno che la imponga a pena di decadenza. Non rileva in questo caso l'art. 346 c.p.c., che disciplina le decadenze nel giudizio di appello, prescrivendo che le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Nella situazione in esame la domanda, tanto con riferimento al capo principale che a quello dipendente,   stata accolta in primo grado e si   al di fuori del campo delle eccezioni: non si   in presenza di una eccezione in senso stretto formulata in primo grado dalla societ  e non riproposta in appello, ma di una domanda, articolata in pi  parti dipendenti l'una dall'altra, accolta dalla sentenza nei confronti della quale la convenuta soccombente ha proposto appello impugnando la parte principale della decisione con un atto il cui accoglimento comporterebbe la caducazione anche della parte dipendente.



42. Traendo le fila di queste riflessioni, la ricostruzione del sistema processuale per cui l'impugnazione della parte principale della sentenza impedisce il passaggio in giudicato anche delle parti da essa dipendenti appare più aderente al dettato normativo, che a sua volta, come si è detto, si basa su di un criterio difficilmente confutabile sul piano logico.
43. La diversa opzione formulata in alcune decisioni comporta, al contrario, molteplici distonie.
44. La casistica sul tema propone ricorsi per cassazione contro decisioni delle Corti d'appello, che hanno dichiarato l'illegittimità del termine in alcuni casi confermando la sentenza di primo grado, in altri riformando sentenze di primo grado che avevano ritenuto legittimo il termine. Appare logico valutare il ricorso per cassazione contro tali decisioni di appello identiche (quanto all'esito) con gli stessi criteri. L'orientamento per il quale, in mancanza di specifico appello, la parte dipendente della sentenza passa in giudicato, porta a soluzioni differenti per le parti in causa derivanti dalla diversa decisione del giudice di primo grado.
45. In secondo luogo, come si è visto, l'orientamento che afferma il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quando non vi sia stato appello sul tema del risarcimento del danno, esclude tuttavia il formarsi del giudicato qualora vi siano stati motivi appello contro quella parte ma per ragioni diverse da quelle relative alla sopravvenienza dell'art. 32, non ancora emanato. Ragioni che, anche se del tutto inconsistenti, risultano idonee a mantenere fluida la decisione su quella parte della sentenza. Ancora una volta, si introduce nel sistema una variabile poco razionale, premiando non solo chi, casualmente,



aveva proposto motivi di impugnazione della parte della sentenza sul risarcimento dei danni, ma anche chi ha ecceduto nella proposizione di motivi di impugnazione a scapito di chi ha formulato impugnazioni mirate ed essenziali, omettendo di impugnare un capo della decisione che, prima della modifica legislativa retroattiva, non vi era motivo di impugnare.

46. Uno degli effetti della scelta di ritenere che la mancata impugnazione delle parti dipendenti di una sentenza di cui si impugna la decisione principale comporti il passaggio in giudicato delle parti dipendenti, potrebbe essere quello di incentivare motivi di appello infondati, formulati solo per impedire il formarsi del giudicato, magari ipotizzando che ciò potrà tornare utile in caso di successive modifiche legislative, tutt'altro che infrequenti, durante i successivi sviluppi del processo, spesso tutt'altro che rapidi.
47. Come spesso è accaduto, soluzioni interpretative che sembrerebbero volte a deflazionare il sistema con effetti di riduzione del contenzioso (in questo specifico caso anticipando il formarsi del giudicato sulle parti dipendenti della sentenza), finiscono per determinare l'effetto opposto, incrementando in realtà i motivi di contenzioso, incentivando la proposizione di impugnazioni non essenziali, e creando problemi interpretativi dell'atto di impugnazione, spesso notevolmente complessi, per stabilire se esso comunque sia idoneo ad agitare questioni attinenti a parti dipendenti della sentenza.
48. Tornando alla lettura del disposto legislativo costituito dal settimo comma dell'art. 32 della legge 183 del 2010, per il quale "le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in



vigore della presente legge”, deve ritenersi che “pendenti” siano anche i giudizi in cui stato proposto appello contro la parte principale della decisione di primo grado, dalla quale dipende, in quanto legata da un nesso di causalità imprescindibile, la parte relativa al risarcimento del danno. Il concetto di “pendenza” indica che una controversia sia tutt’ora “sotto giudizio” e non può negarsi che sino al momento in cui non diviene definitiva la decisione sulla parte principale rimanga *sub iudice*, e quindi sia pendente, anche la parte da essa dipendente della sentenza impugnata.

49. Le due questioni sottoposte dalla sezione lavoro alla sezioni unite devono essere, pertanto, definite in base ai seguenti principi di diritto:

50. **“L’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perché dotate di efficacia retroattiva. In tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta”.**

51. **“Il ricorso per violazione di legge sopravvenuta incontra il limite del giudicato. Se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima”.**



52. L'applicazione di questi principi al caso in esame comporta l'accoglimento del motivo concernente la violazione dell'art. 32, commi 5-7, della legge 183 del 2010 e quindi la cassazione della sentenza sul punto, con rinvio al giudice di merito.
53. Tutti gli altri motivi di ricorso, sono invece inammissibili o infondati, come del resto ha ritenuto implicitamente la sezione lavoro, nel momento in cui ha riconosciuto la rilevanza delle questioni rimesse alle sezioni unite, che sussiste solo se, affermata l'illegittimità della clausola di apposizione del termine, si passa a quantificare il danno.
54. Le ragioni dell'infondatezza degli altri motivi sono così riassumibili.
55. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 1372, comma 1, c.c., per mancato accoglimento dell'eccezione di mutuo consenso sull'estinzione del rapporto.
56. L'art. 1372, comma 1, c.c. stabilisce che il contratto può essere sciolto per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto deve essere espresso, oppure, salvo che non sia richiesta la forma scritta *ad substantiam*, deve essere desumibile da comportamenti concludenti (Cass. 26 ottobre 2015, n. 21764, nonché Cass. 15264 del 2006).
57. Con riferimento al caso dei contratti a tempo determinato, la mancata impugnazione della clausola che fissa il termine viene considerata indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti a condizione che la durata di tale comportamento omissivo sia particolarmente rilevante e che concorra con altri elementi convergenti, ad indicare, in modo univoco ed inequivoco, la volontà di estinguere ogni rapporto di



lavoro tra le parti. Il relativo giudizio attiene al merito della controversia (da ultime, Cass. 1° gennaio 2016, n. 1841 e 11 febbraio 2016, n. 2732, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti).

58. Nel caso in esame la Corte d'appello ha applicato i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, considerando la durata del comportamento omissivo e la consistenza e convergenza degli altri elementi prospettati dalla società. In applicazione di questi principi ha ritenuto, con valutazione congruamente motivata, che non sia stata fornita la prova del mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto. Il giudizio di merito si chiude qui.

59. Con il secondo motivo la società denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lett. e), della legge 230 del 1962". Nel corso dell'esposizione del motivo la società ricorrente censura la sentenza di appello per aver applicato i principi fissati in una serie costante di decisioni di legittimità relative alla interpretazione della lett. e) dell'art. 1 della legge 230 del 1960 nel testo modificato dalla legge 266 del 1977.

60. Il testo originario della norma prevedeva un'eccezione al divieto di assunzioni a tempo determinato, consentendo di apporre il termine "nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli". Questa dizione fu sostituita dalla legge del 1977 (applicabile *ratione temporis*), con la seguente formula: "nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi".

61. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente dato un'interpretazione puntuale del concetto di temporaneità, che non può riconoscersi a programmi presenti reiteratamente nel



palinsesto, e rigorosa del concetto di specificità, affermando che deve essere inteso non solo come unicità dello stesso, ancorché articolato in più puntate, ma anche come specificità dell'apporto del lavoratore, delineando una connessione tra specificità dell'apporto e specificità del programma. Da tempo questa interpretazione rigorosa è considerata dalla Corte come giurisprudenza consolidata ai fini dell'art. 360-*bis*, c.p.c. (*ex plurimis*, Cass., 6-L, 2 marzo 2012, n. 2012, la cui massima recita: "In tema di assunzioni a termine dei lavoratori dello spettacolo, ai fini della legittimità dell'apposizione del termine, è necessario che ricorrano la temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo (che non devono essere necessariamente straordinari o occasionali, ma di durata limitata nell'arco di tempo della programmazione complessiva, e quindi destinati ad esaurirsi), la specificità del programma (che deve essere quantomeno unico, ancorché articolato in più puntate o ripetuto nel tempo) e la connessione reciproca tra specificità dell'apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo (per cui il primo concorre a formare la specificità del secondo o è reso necessario da quest'ultima specificità), di modo che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo sia tale da realizzare un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non sia facilmente fungibile con il contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato dell'impresa. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360-*bis*, n. 1, c. p. c.)" (da ultimo, sul punto, proprio con riferimento ad un analogo contratto RAI, cfr. Cass. 1841 del 2016, *cit.*).



62. La Corte d'appello di Roma si è attenuta a questi principi ed, esaminando la lunga serie di contratti a termine tra la RAI e la ricorrente, in qualità di programmista regista o assistente ai programmi, ha ritenuto non sussistente il requisito della temporaneità perché l'assunzione "ha riguardato programmi presenti stabilmente nel palinsesto della RAI essendo stati ripetuti per anni", nonché del requisito della specificità dell'apporto della lavoratrice nel senso indicato dalla giurisprudenza su richiamata.
63. Nel motivo di ricorso la società, da un lato chiede alla Corte di rivedere il suo orientamento, senza però fornire nuovi elementi idonei a mutarlo, dall'altro propone una serie di questioni attinenti al merito della decisione, che quindi non possono essere prese in considerazione nel giudizio di legittimità.
64. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, c.p.c., per "illogica e contraddittoria motivazione" laddove la Corte d'appello ha affermato che "peraltro, anche se si dovesse ritenere la legittimità dei singoli contratti vi sarebbe la nullità per frode alla legge non potendosi dubitare che la lavoratrice abbia coperto esigenze permanenti di organico aziendale". Questo motivo attiene ad una motivazione subordinata della sentenza che avrebbe potuto assumere rilievo solo se fosse stata accolta la censura nei confronti della motivazione principale. È quindi inammissibile.
65. Con il quarto motivo si denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio". Il punto della decisione che viene attaccato è quello con il quale la Corte di merito ha riconosciuto alla ricorrente il trattamento economico e normativo di




programmista regista di III livello dal gennaio 1995 e di II livello dal gennaio 2000, con le relative conseguenze retributive. La sentenza anche su tale tema è specificamente ed adeguatamente motivata, mentre il motivo di ricorso è inammissibile perché prospetta formalmente un vizio di motivazione, assumendo che la stessa sarebbe illogica e contraddittoria, ma propone censure, peraltro circoscritte ad uno solo degli elementi valutati (la pluralità e continuità delle riassunzioni, mentre la Corte ha anche valutato la qualità dei programmi), che attengono al merito della decisione. La motivazione è logicamente coerente e priva di contraddizioni. La censura esprime un dissenso su di uno (solo) degli argomenti relativi alla valutazione del merito della decisione. Il motivo è inammissibile.

66. Il rigetto dei primi tre motivi di ricorso, comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, concernente l'applicazione dell'art. 32 della legge 183 del 2010, e rigetta tutti gli altri motivi, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese.

Roma, li 5 luglio 2016.

Pietro Curzio, *estensore*


Ric. 2012 n. 05937 sez. SU - ud. 05-07-2016
-23-

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

Renato Rordorf, *presidente*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 5 LUGLIO 2016
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI
